Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 20/10/2016
n. 3606
Fonti: Ilpenalista.it 17 FEBBRAIO 2017 (nota di: Marra)
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Del pubblico ufficiale per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio

In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio, ancorché non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 c.p. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 07/07/2016
n. 40237
Fonti: Ilpenalista.it 2016, 17 ottobre (nota di: MARRA)
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Del pubblico ufficiale per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio

L'asservimento della pubblica funzione ad interessi personali di terzi, anche mediante il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio non preventivamente fissati, integra il delitto di cui all'art. 319 c.p. e non invece il più lieve reato di corruzione per l'esercizio delle funzione di cui all'art. 318 c.p., fattispecie quest'ultima che rimane assorbita dal reato più grave in ragione della cosiddetta progressione criminosa, figura che rende unitaria la complessiva vicenda corruttiva.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 13/10/2016
n. 52321
Fonti: CED Cass. pen. 2017
Classificazioni: PUBBLICO UFFICIALE, INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO, ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ (Nozione agli effetti della legge penale) - In genere

Per distinguere il reato di corruzione da quello di induzione indebita a dare o promettere utilità, l'iniziativa assunta dal pubblico ufficiale, pur potendo costituire un indice sintomatico dell'induzione, non assume una valenza decisiva ai fini dell'esclusione della fattispecie di corruzione, in quanto il requisito che caratterizza l'induzione indebita è la condotta prevaricatrice del funzionario pubblico, cui consegue una condizione di soggezione psicologica del privato.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 07/07/2016
n. 40237
Fonti: Rivista penale 2016, 11, 961
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Del pubblico ufficiale per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio

Lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti

contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura l'unico reato, permanente, previsto dall'art. 319 c.p., rimanendo assorbita la meno grave fattispecie di cui al precedente art. 318.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 07/07/2016
n. 40237
Fonti: CED Cassazione penale 2016
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - In genere

In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura l'unico reato, permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., con assorbimento della meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: T.A.R. Venezia sez. I
Data: 24/06/2016
n. 676
Parti: S.S.P. **C.** Comune di Vicenza
Fonti: Foro Amministrativo (Il) 2016, 6, 1552 (s.m)
Classificazioni: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.) - Contratti della P.A. - - in genere
Pubblica amministrazione (p.a.) - Contratti della p.a. - Appalto - Gara- Requisiti - Assenza di condanne - Reato di corruzione impropria - Vi rientra.

Il reato di corruzione rilevante ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), che a sua volta richiama gli atti comunitari citati dall'art. 45, par. 1, direttiva CE 2004/18 (ovvero l'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 e l'articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio), ricomprende sia la corruzione (impropria) per un atto d'ufficio di cui all'art. 318 c.p. (per la quale è stata emessa nel caso di specie la sentenza di patteggiamento), sia la corruzione (propria) per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p. Tale lettura è peraltro confortata dal tenore testuale dell'art. 80 comma 1, lett. b) del nuovo codice dei contratti pubblici, che include espressamente tra i delitti che costituiscono cause automatiche di esclusione, i delitti di cui agli art. 318, 319 e 321 c.p.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 06/05/2016
n. 39008
Fonti: CED Cassazione penale 2016
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - In genere

Non integra il reato di corruzione impropria, secondo la previsione dell'art.318 cod.pen. antecedente alla entrata in vigore della legge 11 giugno 2012 n.190, la condotta del pubblico ufficiale consistita in un generico asservimento agli interessi del privato, qualora non siano determinati o determinabili gli atti in concreto posti in essere a fronte della dazione indebita ricevuta. (In motivazione, la Corte ha precisato che la condotta indicata integra il reato di corruzione impropria attualmente vigente).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI

Data: 26/02/2016
n. 23355
Fonti: Cassazione Penale 2016, 10, 3591 (nota di: GAMBARDELLA)
CED Cassazione penale 2016
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Del pubblico ufficiale per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio
CORRUZIONE - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene - Necessità - Limiti.

Ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante che il fatto contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene e in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 23/02/2016
n. 15959
Fonti: CED Cassazione penale 2016
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - In genere

In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 27/11/2015
n. 3043
Fonti: Cassazione Penale 2016, 4, 1406
CED Cassazione penale 2016
Classificazioni: LIBERTÀ PERSONALE - Misure cautelari coercitive nei confronti di imputati e indagati - - pericolo di recidiva specifica
MISURE CAUTELARI PERSONALI - Esigenze cautelari - Legge n. 47 del 2015 - Modifica dell'art. 274, lett. c), c.p.p. - Attualità del pericolo di reiterazione del reato - Nozione - Imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato - Equiparazione - Esclusione.

In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), c.p.p. dalla l. 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 12/02/2016
n. 11442

Fonti: CED Cassazione penale 2016
Classificazioni: RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI O ENTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA - Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale

In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, qualora il reato presupposto sia quello di corruzione e alla promessa faccia seguito la dazione, è a tale ultimo momento che deve farsi riferimento ai fini del calcolo della prescrizione dell'illecito amministrativo, trattandosi del momento in cui si verifica la consumazione del reato.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 12/02/2016
n. 7731
Fonti: CED Cassazione penale 2016
Cassazione Penale 2016, 10, 3709
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - In genere
CORRUZIONE - Atto di ufficio - Condotta commessa "in occasione" dell'ufficio - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di corruzione, non configura "atto di ufficio" la condotta commessa "in occasione" dell'ufficio che non concreta l'uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell'agente. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna emessa nei confronti di un amministratore comunale che aveva redatto ricorsi amministrativi, nell'interesse di privati, finalizzati all'annullamento di sanzioni irrogate da altri funzionari comunali, ritenendo tale attività del tutto estranea alle competenze funzionali del suo ufficio).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 11/02/2016
n. 8211
Fonti: CED Cassazione penale 2016
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - In genere

In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio, ancorchè non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 10/04/2015
n. 24535
Fonti: Cassazione Penale 2016, 1, 87 (nota di: APOLLONIO)
CED Cassazione penale 2015
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - In genere
CORRUZIONE - Reato a concorso necessario - Concorso eventuale di terzi - Ammissibilità - Fattispecie.

È configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione, reato a concorso necessario ed a

struttura bilaterale, sia nel caso in cui il contributo del terzo si realizza nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, sia nell'ipotesi in cui si risolve in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari. (Fattispecie in cui la Corte ha considerato immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame cha aveva ritenuto sussistente il concorso eventuale in corruzione in relazione all'attività di intermediazione svolta da persona estranea alla p.a., e consistita nell'avere assunto stabilmente una funzione di collegamento tra il pubblico ufficiale, suo diretto referente, ed il privato, dal quale aveva percepito una remunerazione mensile per tale ragione e quale corrispettivo delle condotte contrarie ai doveri d'ufficio commesse dal pubblico ufficiale).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 03/02/2016
n. 6677
Fonti: CED Cassazione penale 2016
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Del pubblico ufficiale per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio

Integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali spettantigli rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, "ex post", con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge. (Fattispecie in cui l'indagato, in qualità di Presidente della Commissione medica di verifica presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, aveva ricevuto somme di denaro da un medico legale per far ottenere benefici pensionistici ai suoi pazienti. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, per escludere il reato, la circostanza che, trattandosi di persone affette da gravi patologie, sarebbero stati comunque riconosciuti loro i benefici richiesti).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 27/11/2015
n. 3043
Fonti: Cassazione Penale 2016, 4, 1406
CED Cassazione penale 2016
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - In genere
CORRUZIONE - Fattispecie di cui all'art. 318 c.p. - Natura giuridica - Reato eventualmente permanente - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di corruzione, l'art. 318 c.p. (nel testo introdotto dalla l. 6 novembre 2012, n. 190) ha natura di reato eventualmente permanente se le dazioni indebite sono plurime e trovano una loro ragione giustificatrice nel fattore unificante dell'asservimento della funzione pubblica. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato in termini di corruzione per l'esercizio della funzione la condotta di un indagato che aveva stabilmente asservito le proprie funzioni di consigliere comunale, nonché di presidente e vicepresidente di commissioni comunali, agli scopi di società cooperative facenti capo ad altro coindagato).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 22/09/2015
n. 50065
Fonti: CED Cassazione penale 2016

Classificazioni: PUBBLICO UFFICIALE, INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO, ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ (Nozione agli effetti della legge penale) - In genere

Il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre "l'extraneus", comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la "par condicio contractualis" ed evidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ritenuto sussistente il reato previsto dall'art. 319 quater cod. pen. con riguardo alla condotta di due dipendenti della Agenzia delle Entrate che, abusando della loro qualità di verificatori, avevano, nel corso di una verifica fiscale presso un esercizio commerciale, dapprima prospettato al titolare l'applicazione di significative sanzioni economiche e, successivamente, sempre nell'ambito di una situazione di squilibrio tra le parti, lo avevano indotto a farsi promettere e consegnare una somma di denaro per omettere la trasmissione delle segnalazioni relative alla irregolarità riscontrare alle competenti autorità).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 14/05/2015
n. 23682
Fonti: CED Cassazione penale 2015
Classificazioni: COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE - Revisione - - casi e condizioni

È suscettibile di revisione, a norma dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza irrevocabile di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del privato corruttore, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto a carico del pubblico ufficiale imputato del delitto di corruzione, posta l'inconciliabilità delle due pronunce per l'impossibilità di ipotizzare il predetto reato in assenza dell'attività coordinata del corruttore e del corrotto. (Conf. sent. n. 23683 del 2015, non mass.).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 29/01/2015
n. 8989
Fonti: CED Cassazione penale 2015
Classificazioni: MILLANTATO CREDITO

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 346, comma 2, c.p. è irrilevante che il p.u. abbia o meno emesso il provvedimento per il quale l'agente ha promesso il suo interessamento, in quanto il millantato credito si consuma già nel momento in cui l'agente si fa promettere l'utilità con il pretesto di dover comprare il favore del p.u., apprestando una tutela penale anticipata rispetto alle diverse ipotesi corruttive previste dagli art. 318 e 319 c.p., configurabili quando la remunerazione sia effettivamente destinata al p.u., al fine di condizionarne l'attività.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. V
Data: 16/01/2015
n. 15951
Fonti: CED Cassazione penale 2015
Cassazione Penale 2016, 11, 4199 (nota di: FRASCHETTI)
Classificazioni: RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI O ENTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA - Sanzioni amministrative: confisca

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI - Sanzioni - Confisca del profitto - Presupposti - Previsione legislativa della misura al momento di realizzazione del profitto - Necessità - Esclusione - Previsione legislativa della misura al momento di consumazione del reato - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la sanzione della confisca del profitto può essere disposta a condizione che il reato presupposto sia stato consumato dopo l'entrata in vigore del d.lg. n. 231 del 2001, essendo, invece, irrilevante che il profitto sia stato conseguito da parte del destinatario della sanzione in un momento precedente alla commissione del reato e all'entrata in vigore della legge. (Fattispecie in tema di corruzione consumatasi in data successiva all'entrata in vigore del d.lg. n. 231 del 2001, con profitto, tuttavia, conseguito precedentemente).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 14/10/2014
n. 45847
Fonti: CED Cassazione penale 2015
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Del pubblico ufficiale per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio

In tema di corruzione, la nozione di "altra utilità", quale oggetto della dazione o promessa, ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente, a nulla rilevando, inoltre, che lo stesso venga corrisposto a distanza di tempo dall'accordo corruttivo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata che aveva escluso i gravi indizi di colpevolezza del delitto di corruzione di cui all'art. 319 c.p. con riferimento alla condotta di corresponsione nel 2011, da parte dell'amministratore di una società operante nel settore del lavori stradali, della somma di Euro 30.000 al gruppo sportivo dei vigili urbani, gestito dal Comandante del corpo, in cambio dell'affidamento - disposto nel 2009 da quest'ultimo - del servizio di ripristino della viabilità post-incidente all'interno del territorio comunale).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 28/11/2014
n. 50078
Fonti: CED Cassazione penale 2015
Classificazioni: MILLANTATO CREDITO

Il delitto di millantato credito, al pari di quello di corruzione, si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione e ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la consegna del bene, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione, con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi, il giudice territorialmente competente va individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta la dazione.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 02/12/2014
n. 1
Fonti: CED Cassazione penale 2015
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - In genere

Ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione, sebbene non abbia rilevanza l'individuazione dell'identità del funzionario corrotto, che può restare ignoto, è però indispensabile che non

sussistano dubbi circa l'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nel fatto di corruzione, né la semplice consegna "sine titulo" di ingenti somme di denaro ad un intermediario è sufficiente ad affermare con certezza, in mancanza di ulteriori elementi, che si sia consumato un episodio di corruzione, ben potendo tale condotta integrare alternativamente altri reati.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 25/09/2014
n. 47271
Fonti: Guida al diritto 2015, 5, 84 (s.m)
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - In genere

In tema di corruzione, dopo il novum normativo introdotto dalla l. 6 novembre 2012 n. 190, la previsione base è costituita dall'art. 318 c.p., che non solo continua a punire la corruzione impropria per atto conforme ai doveri d'ufficio, ma punisce anche ogni ulteriore fattispecie di monetizzazione del munus publicum, pur se sganciata da una logica di "formale sinallagmaticità", essendo stata prevista la punizione anche della corruzione per l'"esercizio della funzione". Il nuovo art. 319 c.p. contempla, invece, i casi di maggiore gravità, in cui il pubblico ufficiale omette o ritarda un atto di sua competenza o ne compie di addirittura contrari ai doveri d'ufficio. Poiché, all'evidenza, possono verificarsi casi in cui all'accettazione di indebite promesse o alla percezione di indebite utilità collegate semplicemente all'esercizio della pubblica funzione si accompagnino situazioni in cui è riconoscibile il "sinallagma" tra quelle e il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero l'omissione o il ritardo di un atto dovuto, occorre definire i rapporti tra le due figure di reato di cui agli art. 318 e 319 c.p., al fine di stabilire se debbano applicarsi congiuntamente o meno. A tal riguardo, è da ritenere che l'art. 318 c.p. non abbia coperto integralmente l'area della "vendita della funzione", ma soltanto quelle situazioni in cui non sia noto il finalismo del suo mercimonio o in cui l'oggetto di questo sia sicuramente rappresentato da un atto dell'ufficio. Residua, quindi, un'area di applicabilità dell'art. 319 c.p. quando la vendita della funzione sia connotata da uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio, accompagnati da indebite dazioni di denaro o prestazioni d'utilità, sia antecedenti che susseguenti. In tale situazione, si è in presenza di una "progressione criminosa", che consente di individuare la sussistenza di un unico reato (quello di cui all'art. 319 c.p.) e di un'unica pena.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 25/09/2014
n. 49226
Fonti: CED Cassazione penale 2015
Cassazione Penale 2015, 4, 1415 (nota di: STAMPANONI BASSI)
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Del pubblico ufficiale per un atto del proprio ufficio e/o di persona incaricata di un pubblico servizio
CORRUZIONE - Reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p. - Rapporto di specialità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di corruzione, la fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (nel testo introdotto dalla l. 6 novembre 2012, n. 190), è in rapporto di specialità unilaterale per specificazione rispetto a quella prevista dall'art. 318 c.p., in quanto mentre questa punisce la generica condotta di vendita della funzione pubblica, la prima richiede, invece, un preciso atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto di illecito mercimonio.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI

Data: 25/09/2014
n. 49226
Fonti: CED Cassazione penale 2015
Cassazione Penale 2015, 4, 1415 (nota di: STAMPANONI BASSI)
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Del pubblico ufficiale per un atto del proprio ufficio e/o di persona incaricata di un pubblico servizio
CORRUZIONE - Fattispecie di cui all'art. 318 c.p. - Natura giuridica - Reato eventualmente permanente - Sussistenza.

In tema di corruzione, l'art. 318 c.p. (nel testo introdotto dalla l. 6 novembre 2012, n. 190) ha natura di reato eventualmente permanente se le dazioni indebite sono plurime e trovano una loro ragione giustificatrice nel fattore unificante dell'asservimento della funzione pubblica.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 25/09/2014
n. 49226
Fonti: CED Cassazione penale 2015
Cassazione Penale 2015, 4, 1415 (nota di: STAMPANONI BASSI)
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Del pubblico ufficiale per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio
CORRUZIONE - Fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. - Natura giuridica - Reato di pericolo - Sussistenza - Fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. - Natura giuridica - Reato di danno.

In tema di corruzione, l'art. 318 c.p. (nel testo introdotto dalla l. 6 novembre 2012, n. 190), punendo genericamente la vendita della funzione, ha natura di reato di pericolo, mentre, invece, l'art. 319 c.p., perseguendo la compravendita di uno specifico atto d'ufficio, è un reato di danno.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 25/09/2014
n. 49226
Fonti: CED Cassazione penale 2015
Cassazione Penale 2015, 4, 1415 (nota di: STAMPANONI BASSI)
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Del pubblico ufficiale per un atto del proprio ufficio e/o di persona incaricata di un pubblico servizio
CORRUZIONE - Stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi privati - Configurabilità del reato di cui all'art. 318 c.p. - Limiti - Configurabilità del reato di cui all'art. 319 c.p. - Condizioni.

In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, integra il reato di cui all'art. 318 c.p. (nel testo introdotto dalla l. 6 novembre 2012, n. 190), e non il più grave reato di corruzione propria di cui all'art. 319 c.p., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, poiché, in tal caso, si determina una progressione criminosa nel cui ambito le singole dazioni eventualmente effettuate si atteggiano a momenti esecutivi di un unico reato di corruzione propria a consumazione permanente.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 25/09/2014
n. 47271

Fonti: Cassazione Penale 2015, 4, 1419 (nota di: STAMPANONI BASSI)
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Del pubblico ufficiale per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio
CORRUZIONE - Sistematico ricorso, a tal fine, ad atti contrari alla funzione non predefiniti né identificabili ex post - Configurabilità del reato di cui all'art. 318 c.p. - Esclusione - Riconducibilità della condotta nell'ambito del novellato art. 319 c.p. - Sussistenza.

In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili ex post, ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 c.p. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio. (In motivazione la Corte ha individuato un rapporto di progressione criminosa tra le due fattispecie incriminatrici).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 25/09/2014
n. 47271
Fonti: Guida al diritto 2014, 49-50, 24 (s.m)
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - In genere

Dopo la l. n. 190 del 2012 che ha modificato i reati in materia di corruzione, deve ritenersi comunque sussistente un'area di applicabilità dell'art. 319 c.p. quando la vendita della funzione pubblica è caratterizzata "da uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio, accompagnati da indebite dazioni di denaro o prestazioni di utilità, sia antecedenti che susseguenti rispetto all'atto tipico". Dopo la legge Severino, infatti, anche se l'art. 318 c.p. va a contrastare la corruzione per l'esercizio della funzione, mentre l'art. 319 c.p. va invece a sanzionare i casi di maggiore gravità, in cui il pubblico ufficiale omette o ritarda un atto di sua competenza o ne compie addirittura di contrari ai doveri d'ufficio, ben può verificarsi, come nel caso di specie, che "all'accettazione di indebite promesse o (evenienza più verosimile) alla percezione di indebite utilità collegate semplicemente all'esercizio della pubblica funzione si accompagnino situazioni in cui è, invece, riconoscibile il sinallagma tra quelle e il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero l'omissione o il ritardo di un atto dovuto".</

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 25/09/2014
n. 47271
Fonti: CED Cassazione penale 2014
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Del pubblico ufficiale per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio

In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 c.p. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio. (In motivazione la Corte ha individuato un rapporto di progressione criminosa tra le due fattispecie incriminatrici).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 25/09/2014

n. 47271
Fonti: Diritto & Giustizia 2014, 18 novembre (nota di: GALASSO)
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Del pubblico ufficiale per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio

In tema di reato di corruzione, la messa a disposizione del proprio ufficio corrisponde oggi alla fattispecie di cui al nuovo testo dell'art. 318 c.p., e tale condotta già rientrava nell'art. 319 c.p., costituendo atto contrario ai doveri d'ufficio, e atteso che le due norme prevedono la medesima pena (massima), stante l'evidente continuità normativa fra le stesse, appare irrilevante chiedersi se una condotta pregressa rientri nell'una o nell'altra disposizione. La riconduzione della vendita della funzione all'attuale art. 318 c.p. non incide sulla natura del fatto pregresso, che resta riconducibile all'art. 319 c.p. vigente all'epoca dei fatti, anche sotto il profilo della sanzione, in quanto norma più favorevole dell'attuale art. 319 c.p. (fattispecie relativa alla condotta di un pubblico ufficiale il quale, dietro pagamento, vanificava la sua funzione di controllo nell'acquisizione di forniture pubbliche).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 23/09/2014
n. 6056
Fonti: CED Cassazione penale 2015
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - In genere

In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio, ancorchè non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 19/06/2014
n. 33881
Fonti: Cassazione Penale 2015, 4, 1496
CED Cassazione penale 2015
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Del pubblico ufficiale per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio
CORRUZIONE - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Individuazione dell'atto contrario ai doveri d'ufficio - Necessità - Esclusione - Appartenenza dell'atto alla sfera funzionale del pubblico ufficiale - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di corruzione, l'elemento sinallagmatico della fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. è integrato anche dalla mera disponibilità mostrata dal pubblico ufficiale a compiere in futuro atti contrari ai doveri del proprio ufficio, ancorché non specificamente individuati. (Fattispecie in cui è stato escluso che la cessione di modiche quantità di droga ad un funzionario di polizia potesse integrare la prova della sua disponibilità ad un generalizzato impegno a rivelare informazioni sulle indagini relative al contrasto del traffico degli stupefacenti).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 11/04/2014
n. 22707
Fonti: CED Cassazione penale 2014

Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - In genere

Integra il reato di corruzione per un atto d'ufficio il comportamento del dipendente comunale addetto ad istruire pratiche relative a gare d'appalto, che percepisce da un privato denaro o altre utilità al fine di "velocizzare" la liquidazione di fatture nell'interesse di quest'ultimo, poichè l'accettazione di una indebita retribuzione, pur se riferita ad un atto legittimo, configura comunque una violazione del principio d'imparzialità.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 11/04/2014
n. 22707
Fonti: CED Cassazione penale 2014
Classificazioni: PUBBLICO UFFICIALE, INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO, ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITÀ (Nozione agli effetti della legge penale) - Pubblico ufficiale - - in genere

Ai sensi dell'art. 357 c.p., riveste la qualifica di pubblico ufficiale il dipendente comunale incaricato di funzioni preparatorie di determine di competenza dei dirigenti dell'ente in quanto, attraverso la sua attività, si verifica una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della p.a. (Fattispecie in tema di corruzione per un atto di ufficio).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 11/04/2014
n. 32246
Parti: P.G. R. (concl. conf.)
Fonti: Cassazione Penale 2014, 12, 4088 (nota di: MAGRO)
Classificazioni: CONCUSSIONE - In genere
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ - Richiesta indebita di denaro del pubblico ufficiale non seguita da promessa o dazione del privato - Configurabilità del reato di cui agli artt. 56, 319-quater, comma 1, c.p. - Irrilevanza del requisito dell'indebito vantaggio dell'extraneus.

La qualificazione di induzione indebita della condotta abusiva di pressione psicologica del pubblico ufficiale che non attinge la soglia della minaccia, non seguita da una promessa o dazione di denaro o di utilità da parte dell'extraneus, non implica la necessità di accertare l'ulteriore requisito costituito dal perseguimento di un indebito vantaggio da parte del privato, elemento che sebbene assume il ruolo di "criterio di essenza" della fattispecie induttiva, ben può essere assente qualora questa si configuri nella forma tentata ai sensi degli art. 56-319 quater, comma 1, c.p.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 04/02/2014
n. 23354
Fonti: Guida al diritto 2014, 32, 72 (nota di: AMATO)
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - In genere

Il reato di corruzione propria (art. 319 c.p.) è configurabile anche quando si verta in ipotesi di atto discrezionale.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI

Data: 15/10/2013
n. 9883
Fonti: Cassazione Penale 2014, 7-8, 2442 (nota di: STAMPANONI BASSI)
CED Cassazione penale 2013
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Del pubblico ufficiale per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio
CORRUZIONE - Stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi - Sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio - Configurabilità del reato di cui all'art. 319 c.p.

Lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", configura il reato di cui all'art. 319 c.p., e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p. (nel testo introdotto dalla l. 6 novembre 2012 n. 190).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 04/02/2014
n. 23354
Fonti: CED Cassazione penale 2014
Classificazioni: CORRUZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Del pubblico ufficiale per un atto contrario ai doveri del proprio ufficio

Integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali spettantigli rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, "ex post", con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge. (Nell'affermare il principio, la Corte ha precisato che il versamento di una somma consistente è un elemento fortemente sintomatico della necessità per il privato di incidere sulla formazione del provvedimento amministrativo).

Utente: . UNIV. DEGLI STUDI MEDITERRANEA
www.iusexplorer.it - 19.03.2017

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156